



Provincia di Modena

Area Amministrativa

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n° 71 del 30/09/2019

OGGETTO :

INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'EMOLUMENTO UNICO (INDENNITA' DI STAFF) PREVISTO DALL'ART. 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267.

L'art. 90 comma 1 del T.U.E.L dispone come il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possa prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del Presidente della provincia, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

L'art. 90 comma 3 prevede che con provvedimento motivato della Giunta, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi dei componenti gli Uffici di staff può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

A seguito dell'entrata in vigore del D. L. 24 giugno 2014 n. 90 è stato introdotto il comma 3 bis all'art. 90 del TUEL con il quale viene affermato sia il divieto per i titolari dei rapporti di lavoro in parola di effettuare attività gestionale che la possibilità di parametrare il trattamento economico accessorio addirittura a quello dirigenziale.

Nello stesso tempo è stato recepito attraverso norma regolamentare quanto introdotto dall'art. 90 comma 3 bis del TUEL, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali espressi precedentemente all'entrata in vigore della legge in parola.

E' stato infatti modificato l'art. 53 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevedendo la possibilità di attribuzione dell'emolumento unico in applicazione alla suddetta novella legislativa nei limiti stabiliti dal trattamento economico accessorio massimo per categoria erogato nell'anno precedente, previa emanazione di criteri applicativi da parte del Direttore dell'Area Risorse, che tengano conto dell'esperienza e del possesso di determinati requisiti professionali.

Con atto n. 63 del 6/11/2018 del Direttore dell'Area amministrativa erano stati definiti i criteri per la quantificazione e l'attribuzione dell'emolumento unico.

Con nota del Presidente prot. n. 30743 del 25/09/2019 venivano conferite ulteriori funzioni al Dott. Luca Gozzoli, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, di cui è competente il Presidente della Provincia medesimo e nello stesso tempo veniva chiesto al Direttore dell'Area Amministrativa di effettuare una valutazione rispetto alla metodologia di determinazione dell'emolumento unico previsto dall'art. 90 del TUEL anche in relazione al mutato quadro giurisprudenziale intervenuto a seguito della modifica della sopra citata disposizione normativa per

effetto dell'art. 11, comma 4, D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114.

In particolare si evidenzia come la sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Toscana n. 209 del 19/09/2017 contenga elementi differenti rispetto a quanto contenuto nella Sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna n. 92 del 8/5/2014, citata nell'atto del Presidente n. 171 del 6/11/2018.

Si fa riferimento da un lato al non poter considerare il compenso per il lavoro straordinario e dall'altro di considerare ammissibile il trattamento economico accessorio comprensivo della posizione economica massima di categoria, nonché la posizione organizzativa.

Tale posizione è in linea con quanto comunque affermato nella Sentenza della Corte dei Conti sezione prima giurisdizionale centrale n. 785 del 9/11/2012, che ammette la possibilità di individuare un unico elemento (indennità di staff) onnicomprensiva di qualsiasi altra retribuzione accessoria.

I contenuti della sentenza della corte dei Conti sezione giurisdizionale della Toscana sopra richiamata sono coerenti con la previsione regolamentare e pertanto con l'art. 53 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che nella fattispecie è stato modificato con atto del Presidente n. 171 del 6/11/2018.

Si rende pertanto necessario procedere a ridefinire nel dettaglio i termini di quantificazione dell'emolumento unico, fermo restando i requisiti di accesso stabiliti nell'atto del Presidente del 22/10/2014.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Si provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Per quanto precede,

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE determina

1. di stabilire, a parziale rettifica di quanto definito con atto n. 63 del 6/11/2018 secondo principi di buona amministrazione (art. 97 della Costituzione), i seguenti parametri, ai fini della successiva determinazione da parte del Presidente, relativi alla determinazione dell'emolumento unico ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 comma 3 e 3bis del T.U.E.L.:
 - in caso di esperienza superiore a cinque anni:
 - in funzioni di indirizzo e controllo nell'ente locale;
 - di supporto agli organi nelle funzioni di indirizzo e controllo nell'ente locale da considerare disgiuntamente.
 - *o in alternativa*
 - possesso di requisiti professionali necessari per la specifica mansione, quali iscrizione ad albi o ordini (ad esempio, quelli di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150);
2. di stabilire che l'emolumento unico in parola è determinato pertanto, nei limiti del trattamento economico accessorio massimo per categoria di appartenenza liquidato nell'anno precedente, comprendente l'indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative oltre all'importo fino al massimo corrispondente di posizione economica;

3. di stabilire che in assenza dei suddetti requisiti al dipendente individuato, il trattamento economico accessorio previsto per la categoria verrà erogato nelle modalità previste dal CCNL Regioni ed Autonomie locali e dal Contratto Collettivo Integrativo;

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente